

CIRCOLARE DICEMBRE 2019

Prossime scadenze:

- **16 dicembre 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 dicembre 2019:** versamento saldo Imu / Tasi 2019;
- **20 dicembre 2019:** termine entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia delle Entrate per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.
- **27 dicembre 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **27 dicembre 2019:** versamento acconto Iva;
- **31 dicembre 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di novembre 2019;
- **31 dicembre 2019:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di novembre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **31 dicembre 2019:** termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2018.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che l'ufficio resterà chiuso nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 dicembre, mentre da venerdì 27 dicembre fino a venerdì 3 gennaio 2020 sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Versamento acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2019

Anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- **storico:** 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2019 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2018, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - il contribuente mensile nel 2018, diventato trimestrale nel 2019, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2018;
 - il contribuente trimestrale nel 2018, diventato mensile nel 2019, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2018 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- **analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate;
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- **previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Gli eventuali errori nelle previsioni potranno essere corretti mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 ovvero per il quarto trimestre 2019.

Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Servizi Professionali Srl

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l'Imu in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l'anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell'anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l'anno d'imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell'acconto calcolato sei mesi prima.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu.

L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l'esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, rispetto alle quali si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Servizi Professionali Srl

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal Comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi.

Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell'Agenzia Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Servizi Professionali Srl

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che in tal caso l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2019	Ricevuta e registrata a dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

Servizi Professionali Srl

Anche fisioterapisti e assistenti sanitari tenuti ad inviare i dati al STS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 novembre 2019 del Ministero delle Finanze contenente un altro elenco di soggetti tenuti alla trasmissione, al **Sistema tessera sanitaria**, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, relativamente ai dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono tenuti all'invio dei dati gli iscritti ai seguenti albi:

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapeuta occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario;
- biologo.

L'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, **quindi entro il 31 gennaio 2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.**

A tal fine, si applicano le modalità di trasmissione telematica al STS previste dal D.M. 31 luglio 2015 e D.M. 27 aprile 2018 .

Per le finalità indicate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti iscritti. Stessa cosa da parte dell'ordine dei biologi.

Servizi Professionali Srl

Partite Iva inattive, in arrivo la comunicazione di chiusura d'ufficio

È stato emanato il provvedimento direttoriale n. 1415522/2019 che – in attuazione dell'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/72 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7-quater, comma 44, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225) – definisce i criteri e le modalità di chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l'attività (in quanto risulta che nelle tre annualità precedenti non hanno esercitato attività d'impresa, artistiche o professionali), non hanno presentato la dichiarazione di cessazione.

Si precisa in particolare quanto segue:

1. le partite Iva inattive sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa;
2. la chiusura delle partite Iva inattive avviene in modalità centralizzata;
3. per i soggetti diversi dalle persone fisiche si procederà contestualmente all'estinzione del codice fiscale;
4. i soggetti individuati come presumibilmente inattivi riceveranno – con raccomandata con avviso di ricevimento - la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita Iva;
5. il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, potrà rivolgersi - entro 60 giorni dalla sua ricezione - ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.

L'art. 7-quater , comma 45, del D.L. n. 193/2016, infine, ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva (in tal senso è stato modificato l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un prospero Nuovo Anno.